



PROCESSO VERBALE ADUNANZA IV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 aprile 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di aprile duemilaventidue alle ore 16,30 in Torino, Aula Consiliare - piazza Castello 205, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 aprile 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:

Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 8 "Canavese occidentale", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagolese"

OGGETTO: BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

ATTO N. DEL_CONS 17

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Con propria deliberazione n. 701-133333/1993 del 16/11/1993 la Provincia di Torino aderiva, in qualità di socio promotore, al "Bioparco del Canavese S.r.l." con una quota di capitale sociale di euro 2.169,12 corrispondente al 21% dello stesso, approvandone altresì l'atto costitutivo e lo Statuto.

In data 18 dicembre 1993 i soci promotori costituivano in forma di Società a responsabilità limitata il "Bioindustry Park del Canavese" siglabile "Bi.P.Ca. S.r.l." con sede legale in Collettero Giacosa (TO) che, nel corso dell'anno 2000, si trasformava adottando la forma giuridica di società per azioni.

Oggi la società si configura come parco scientifico specializzato sulle tematiche legate alla salute ed alle scienze della vita. Il Parco si propone sia come area fisica di insediamento che come elemento di supporto alla crescita delle imprese innovative, anche attraverso la messa a disposizione di servizi di ricerca nonché alla gestione dell'innovazione come gestore del Polo di Innovazione bioPmed ([www.biopmed.eu](http://www.biopmed.eu)). Bioindustry Park intende infatti supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca nell'area della salute trasformandoli, grazie alla creazione e gestione di un contesto favorevole e di servizi di eccellenza, in innovazioni tecnologiche che rispondano a chiari bisogni che siano alla base della nascita, crescita e sviluppo di imprese innovative e competitive a livello globale.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società si propone come oggetto di: progettare, realizzare, sviluppare e gestire un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale; attuare il Parco Scientifico ai sensi dei Regolamenti CEE 2052/88 et 2081/93 - obiettivo 2; stimolare e diffondere il progresso scientifico e tecnologico nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica; promuovere, svolgere attività di ricerca industriale sviluppandone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale, anche a mezzo produzione di software dedicato; ecc..

Con deliberazione n. 61 del 24.12.2020 il Consiglio metropolitano aveva autorizzato la costituzione della società Metro Holding Torino S.r.l., in sigla MHT S.r.l., approvando il relativo Statuto, e aveva dato mandato al dirigente competente di procedere al conferimento a favore di MHT S.r.l. delle partecipazioni societarie detenute, tra l'altro, in Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.

In particolare il punto 34 delle premesse della suindicata deliberazione consiliare prevedeva che *"... la scelta del modello di governance societario attraverso una holding deve assicurare il mantenimento in capo agli organi di governo della Città Metropolitana di Torino e delle direzioni preposte il pieno esercizio dei poteri di scelta nell'organizzazione dei s.p.l., nella gestione delle connesse partecipazioni societarie, incidendo sulle scelte strategiche della holding sia nella gestione delle partecipazioni detenute sia nell'acquisto di nuove, e non da ultimo, nell'esercizio degli indirizzi da dettare ai rappresentati della holding negli organi amministrativi delle partecipate e nell'esercizio dei diritti di voto nelle relative assemblee ovvero nel definire i termini degli accordi propedeutici all'esercizio dei voti negli organi amministrativi ed assembleari nell'ambito di patti parasociali. (...)"*.

MHT S.r.l. è società a totale partecipazione della Città metropolitana di Torino, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione.

La società è strumento organizzativo della Città metropolitana, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione

amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'amministrazione, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui la Città metropolitana è portatrice.

La società è stata costituita in data 29.12.2020 e, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie conferite dalla Città metropolitana di Torino, nonché l'acquisizione, gestione e vendita di partecipazioni societarie consentite ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Inoltre la Società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, continuità e coordinamento sinergico nella gestione delle società partecipate dalla Città metropolitana, per il perseguimento delle finalità strategiche del socio;
- b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) operare per la conservazione del valore delle partecipazioni nel rispetto degli indirizzi del socio unico;
- d) perseguire gli obiettivi espressi dal socio unico sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi della Città metropolitana di Torino;

La Città metropolitana di Torino, quale socio unico, esercita sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente (art. 7 dello Statuto).

In esecuzione degli indirizzi del Consiglio metropolitano di cui alla deliberazione n. 61 del 24.12.2020, in data 22.12.2021 è stata conferita l'intera quota di partecipazione posseduta in Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. (di seguito Bi.P.Ca.) a MHT S.r.l.

A seguito dell'avvenuto conferimento della partecipazione in Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. e della girata del certificato azionario, MHT S.r.l. esercita a tutti gli effetti di legge i diritti di azionista nella Società.

Bi.P.Ca. S.p.A. ha un capitale sociale interamente versato pari a euro 12.581.663,00 suddiviso in n. 12.581.663 azioni come di seguito riportato: Finpiemonte S.p.A. n. azioni 4.933.679 (39,213% c.s.), MHT S.R.L. (già Città metropolitana di Torino) n. azioni 2.872.720 (22,833% c.s.), Bracco Imaging S.p.A. n. azioni 2.181.481 (17,339% c.s.), Merck Serono S.p.A. n. azioni 1.503.143 (11,947% c.s.), CCIAA Torino n. azioni 823.462 (6,545% c.s.), RBM S.p.A. n. azioni 202.000 (1,606% c.s.), Telecom Italia S.p.A. n. azioni 51.000 (0,405% c.s.), Bioline Diagnostici S.r.l. n. azioni 12.750 (0,101% c.s.), Confindustria Canavese n. azioni 1.020 (0,008% c.s.), Confindustria Piemonte n. azioni 408 (0,003% c.s.).

Con nota ns. prot. n. 43225 del 29.03.2022 il Presidente della Società ha convocato l'assemblea straordinaria dei Soci per il giorno 25 Aprile 2022 alle ore 23,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 11,00 presso la Sede sociale in Colletterto Giacosa (TO), Via Ribes n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Trasformazione della società in società benefit ai sensi della legge 208 del 28 dicembre 2015. Modifiche conseguenti dello statuto sociale;
2. Proposta di riduzione parziale della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Alla luce dell'evidente impegno di Bi.P.Ca. in attività ad impatto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella riunione tenutasi in data 7 marzo 2022, la proposta di trasformazione della società in società benefit.

La Legge di stabilità per l'anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento giuridico: la Società Benefit. Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter perseguire in modo congiunto e

integrato finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.

Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo, che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa.

La società benefit è una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, garantendo allo stesso tempo all'impresa redditività e sostenibilità. La società benefit persegue volontariamente, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, bilanciando l'interesse dei soci con quello della collettività.

L'acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie; pertanto, per le società già esistenti, qualora si voglia assumere la qualifica giuridica è necessario modificare appositamente lo statuto con le clausole statutarie previste dalla specifica normativa in materia.

Per diventare una società benefit occorre variare l'oggetto sociale indicando, accanto all'attività propria dell'impresa, le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire, individuare all'interno della società il Responsabile del Perseguimento del beneficio comune, redigere una relazione di impatto sulle modalità di perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio e pubblicare sul sito della società.

Infine, altro elemento essenziale è il Controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (comma 384).

La trasformazione non porta benefici economici nell'esercizio dell'attività, è prevista solo una riduzione dei costi da sostenere per la trasformazione societaria pari a un credito di imposta del 50% dei costi di trasformazione.

Con email in data 08.04.2022 (ns. prot. n. 48823) la Società ha trasmesso il testo delle proposte di modifica dello Statuto che è allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Le proposte di modifica ivi riportate riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Art. 1 Costituzione: la ragione sociale viene aggiornata in "Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit" siglabile: "Bi.P.Ca. S.p.A. SB";

- Art. 4 Oggetto: viene integrato con i seguenti commi: "La società dichiara esplicitamente di prendere in considerazione gli interessi degli stakeholders; si intendono stakeholders i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti, nonché maestranze e collaboratori delle aziende insediate all'interno di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. La società garantisce che non sussista alcuna gerarchia tra gli stakeholders e che i valori aziendali (in particolare quelli relativi al perseguimento delle finalità sociali, ambientali, di uguaglianza di opportunità, ecc...) possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà e degli investitori. (...)"; inoltre, l'elenco dei settori di competenza viene integrato con "tecnologie digitali" e "intelligenza artificiale"; viene eliminata la dicitura "anche a mezzo produzione di software dedicato"; tra le finalità l'item "promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative" viene ampliato in "promuovere la creazione di imprese nel settore delle scienze della vita, come startup e PMI innovative e favorirne l'accelerazione di crescita"; viene inserita la finalità "realizzare e gestire infrastrutture funzionali alla crescita del Parco e del settore industriale in cui opera"; in calce all'articolo vengono aggiunte le finalità specifiche di beneficio comune;

- Art. 5 Disposizioni sulle Società Benefit: l'articolo è inserito ex novo e prevede che l'organo amministrativo della società individui il soggetto a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al

perseguimento delle finalità di beneficio comune; il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto e la sua carica dura per 3 anni; inoltre è previsto che la società rediga annualmente una relazione (allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società) sul perseguimento del beneficio comune che deve includere le informazioni specifiche previste dalla legge; inoltre la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune viene effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale;

- Art. 16 Poteri dell'organo amministrativo: viene previsto che, con riguardo allo scopo di beneficio comune, l'Organo Amministrativo sia tenuto a bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate all'art. 4 Oggetto, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente in materia di società benefit;

- Art. 24 Clausola compromissoria: la nomina dell'arbitro spettante al "Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino" viene attribuita al "Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino";

- Art. 25 Rinvio alla disposizione del Codice Civile: viene integrato con il riferimento alle previsioni normative dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In merito al punto 2. dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria "Proposta di riduzione parziale della riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185." la Società ha trasmesso una breve nota circa le motivazioni di tale proposta.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 23 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non si può far luogo a distribuzione degli utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta, in misura corrispondente alle registrate erosioni a seguito di perdite, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

La riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2008 è stata successivamente in parte utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio. Nel corso degli anni si è altresì provveduto alla sua ricostituzione parziale con utilizzo degli utili degli esercizi che man mano venivano realizzati.

Alla data attuale e, tenendo già conto della proposta contenuta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2021, la suddetta riserva di rivalutazione non è stata ancora del tutto ricostituita.

Peraltro in sede di Bilancio 2020 si è proceduto, ai sensi dell'articolo 110 del DL 104/2020 (c.d. decreto Agosto) al riallineamento fiscale della precedente rivalutazione (2008) versando le imposte sostitutive.

Approfittando della convocanda Assemblea straordinaria il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto di proporre agli azionisti la riduzione parziale della riserva di rivalutazione, come consentito dalla Legge 342/2000.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione n. 64 del 30.09.2021 recante "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e modificato da ultimo con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista il testo delle proposte di modifica dello Statuto di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. trasmesso dalla Società con email in data 08.04.2022 ed allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che permangono i presupposti per il mantenimento della partecipazione in Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. in quanto le proposte di variazione statutaria oggetto del presente provvedimento non mutano l'attività sociale in coerenza con i vincoli di attività e scopo previsti dal TUSP ma prevedono il perseguimento di finalità di beneficio comune ai sensi della normativa vigente in materia di società benefit;

Ribadito che ai sensi dell'art. 1, comma 376 e seguenti, della Legge n. 208/2015, la società benefit, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, come risultanti nell'oggetto sociale, e che devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale può avere un impatto;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo il 19/04/2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente

richiamate, il testo delle proposte di modifica dello Statuto di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. trasmesso dalla Società con email in data 08.04.2022 ed allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare indirizzo all'Amministratore Unico di MHT S.r.l. o suo delegato, di partecipare all'Assemblea di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte e di approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Seguono

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan; (7 min.)*
- *l'intervento del Portavoce della Zona Omogenea 9; (3 min.)*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitan Cannati il quale dichiara voto di astensione; (2 min.)*
- *l'intervento del Vice Sindaco Metropolitan; (1 min.)*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati)

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva di immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

**ATTO N. DEL\_CONS 17**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Favorevoli 11

(Cambursano - Cera - Cagno - Costantino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo).

Astenuti 4

(Cannati - D'Agostino - Ghio - Giulivi).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo



## STATUTO

### Art. 1 Costituzione

É costituita la Società per Azioni denominata:

"Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit"

siglabile: "Bi.P.Ca. S.p.A. SB"

### Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Colletterto Giacosa (TO).

L'Organo Amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

### Art. 3 Durata

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### Art. 4 Oggetto

La società dichiara esplicitamente di prendere in considerazione gli interessi degli stakeholders; si intendono stakeholders i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti, nonché maestranze e collaboratori delle aziende insediate all'interno di Bioindustry Park Silva-

no Fumero S.p.A.

La società garantisce che non sussista alcuna gerarchia tra gli stakeholders e che i valori aziendali (in particolare quelli relativi al perseguimento delle finalità sociali, ambientali, d uguaglianza di opportunità, ecc...) possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà e degli investitori.

La Società per il perseguimento delle finalità di promozione e valorizzazione di contenuti tecnologici e di ricerca, si propone come oggetto di:

- progettare, realizzare, sviluppare e gestire un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale;
- attuare il Parco Scientifico ai sensi dei Regolamenti CEE 2052/88 et 2081/93 - obiettivo 2;
- stimolare e diffondere il progresso scientifico e tecnologico nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica, della robotica e delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale;
- promuovere, svolgere attività di ricerca industriale sviluppanone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale, anche a mezzo produzione di software dedicato - DA TOGLIERE;
- svolgere attività di studio, progettazione e produzione nei

settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica;

- promuovere la creazione di imprese nel settore delle scienze della vita, come startup e PMI innovative e favorirne l'accelerazione di crescita;

- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di Soggetti economici nazionali ed internazionali, sia verso Enti della pubblica amministrazione ed Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;

- individuare e contattare gli imprenditori ed i Soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alla attività del suddetto - DA TOGLIERE Parco;

- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;

- gestire l'attività ordinaria del Parco;

- collaborare con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo di attività nel campo delle biotecnologie.

- realizzare e gestire infrastrutture funzionali alla crescita del Parco e del settore industriale in cui opera

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari

ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- contrarre finanziamenti e/o mutui sia ordinari che speciali con Istituzioni creditizie nazionali o internazionali, prestando le garanzie richieste, sia reali che personali;

- assumere sia direttamente, sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio;

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi i negozi acquisitivi, dispositivi e di garanzia relativi a beni immobili e diritti reali immobiliari.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le operazioni di raccolta e le sollecitazioni del pubblico risparmio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 marzo 1936 n. 375 ed all'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni;

- l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e le operazioni di vendita di titoli mediante offerta al pubblico di cui all'art. 180 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197;

- l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 227 e tutte quelle attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La Società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint venture ed ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto nella Regione Piemonte, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

In qualità di Società Benefit si intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, ricerca e salute, *istituzioni*, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- il sostegno di attività filantropiche coerenti con l'oggetto sociale
- promozione e sviluppo della ricerca e del trasferimento tecnologico in ambito diagnostico e terapeutico;
- la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera sia con l'implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale, sia mediante campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

- lo sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti;

- la collaborazione e la sinergia con istituzioni ed organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia coerente con quello della società, per contribuire al loro sviluppo ed amplificare l'impatto positivo del loro operato, in particolare *nell'ambito della ricerca, della salute, del progresso nel settore sanitario, farmacologico, biotecnologico e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale;*

- l'adozione di criteri ambientali, sociali e di uguaglianza di opportunità nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione, finalizzata anche all'eliminazione degli sprechi e all'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile.

#### Art. 5 Disposizioni sulle Società Benefit

L'organo amministrativo della società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto e la sua carica dura per 3 anni.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che in-

clude le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito Internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale.

#### Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale é determinato in Euro 12.581.663,00 (dodicimilionicinquecentoOttantunomilaseicentosessantatrevirgolazerzero).

Le azioni sono nominative.

Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto d'opzione ai Soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea, a norma di legge. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti con le modalità di cui agli articoli 2342 e 2343 C.C.. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari possono essere esercitati solo da uno di loro che rappresenti gli altri.

Le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Al momento dell'iscrizione nel libro soci dovrà essere comunicata la residenza o eletto, per iscritto, domicilio in Italia.

Della residenza e del domicilio sarà presa nota sul libro dei soci. Le comunicazioni ai Soci saranno effettuate al loro domicilio quale risulta dal libro dei soci.

Il Socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci. I Soci potranno finanziare la società mediante versamenti sia in conto capitale sia a titolo di mutuo, nel rispetto della normativa vigente o di quella che regolamenterà la materia.

#### Art. 7 Trasferimento azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte dei Soci Pubblici.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei Soci, il Socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono



in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri Soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) - l'offerta in prelazione agli altri Soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti,

l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) - gli altri Soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al Socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario.

rio;

c) - se nessun Socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non é esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri Soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il Socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri Soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

#### Art. 8 Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee Straordinarie.

#### Art. 9 Strumenti finanziari

La Società potrà, su conforme deliberazione della Assemblea

Straordinaria, istituire patrimoni dedicati ad uno specifico scopo nei modi e coi limiti fissati dalla legge. La società potrà inoltre destinare al rimborso di finanziamenti contratti per uno specifico affare i soli proventi dell'affare stesso.

#### Art. 10 Contribuzioni

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici o Soggetti privati, Istituzioni nazionali ed estere, privati cittadini.

#### Art. 11 Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

#### Art. 12 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, é tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che

precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nello stesso avviso, contenente l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, deve essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2364, comma secondo, secondo periodo del codice civile, tale limite può es-

sere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria é convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto

verbalizzante. Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i Soci.

#### Art. 13 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione pari ad un Euro di capitale. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito indicati nella convocazione. Ogni Socio può farsi rappresentare da terzi - salvo i divieti di legge di cui all'articolo 2372 del Codice Civile - mediante delega scritta. L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il proprio Segretario.

È devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del Socio a parteciparvi e dei voti spettatigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni. Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

#### Art. 14 Organo Amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della Società può disporre, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che la Società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalle vigenti disposizioni.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

#### Art. 15 Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvederà ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente con mere funzioni vicarie.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà convocato dal Presidente,

con raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Non sarà necessaria la convocazione per iscritto qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### Art. 16 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Con riguardo allo scopo di beneficio



comune, l'Organo Amministrativo è tenuto a bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate all'art. 4 Oggetto, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente in materia di società benefit.

L'Organo Amministrativo delibera in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) - adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

L'Organo Amministrativo, qualora istituito in forma di Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato; le può delegare altresì al Presidente dell'Organo Amministrativo, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario,

il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

Costoro, nell'ambito dei poteri attribuiti avranno altresì la rappresentanza della società, regolata dalle norme in tema di procura.

L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce all'Organo Amministrativo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

#### Art. 17 Presidente e Rappresentanza sociale

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei riguardi dei terzi, spettano all'Amministratore Unico od al Presidente dell'Organo Amministrativo ed eventualmente al Vice Presidente, avente funzioni di mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In tal caso per la legittimazione di costui, sarà sufficiente la mera dichiarazione verbale resa di fronte ai terzi.

#### Art. 18 Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato alle competenze e all'autorizzazione dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, l'Assemblea Ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., i seguenti atti dell'Amministratore Unico:

- a) il piano industriale e il budget di esercizio con il piano degli investimenti;
- b) acquisto, cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- c) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d) acquisto e vendita di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel budget di esercizio e nel piano degli investimenti.

#### Art. 19 Compensi

L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. L'Assemblea può altresì determinare l'importo complessivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

L'Organo Amministrativo o l'Assemblea nel caso di Amministratore Unico, individua obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso dell'Amministratore Unico, del Presidente dell'Organo e dell'Amministratore Delegato. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato dall'Assemblea preventivamente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

## Art. 20 Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, Soci o non Soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

É ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### Art. 21 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia.

#### Art. 22 Esercizio sociale - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio é corredato da una relazione dell'Organo Amministrativo, qualora obbligatoria per legge, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori, se obbligatorie, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della Società - a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. in apposita sezione sul governo societario o in specifico documento allegato alla relazione sulla gestione stessa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 che precede;

- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun Amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'Assemblea degli Azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

Le informazioni relative alle remunerazioni degli Amministratori figurano sul sito web della Società.

Ove non sussista l'obbligo della redazione della relazione ex art. 2428 c.c., le informazioni suddette devono essere riportate in apposita sezione della Nota Integrativa di cui all'art. 2427 c.c.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% annuo alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi é effettuato nei modi, termini e luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili vanno prescritti a favore della Società.

#### Art. 23 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### Art. 24 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra la Società ed i Soci, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino - DA TOGLIERE su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato. Si applicano co-



munque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 25 Rinvio alla disposizione del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208..